

1

MILIZIA NAZIONALE FORESTALE - VI° LEGIONE DI AQUILA
F.AVALLONE - CORTE DI ROMA - CENTURIA DI FROSINONE-
COMUNE DI SANDONATO VAL COMINO - Verbale di assegno
del bosco denominato Castelluccio - VII Sezione "Val=
le del Macello" di proprietà demaniale del Comune di
S.Donato Val Comino - - - - -

L'anno millenovecentotrentadue il giorno 7 e seguen-
ti del mese di Novembre nel Comune di S.Donato Val di
Comino. - Il sottoscritto Capomanipolo Ceciarelli
Dott.Carlo in adempimento dell'incarico datogli dal
Sig. Comandante la Centuria di Frosinone con nota
del 16 Ottobre 1932 N.4817, per la compilazione del
progetto di taglio del bosco ceduo Castelluccio -
VII sezione "Valle del Macello" - del demanio comu-
nale di S.Donato Val Comino, con avvertenza di tener
presente le disposizioni vigenti per gli usi civici
e di provvedere in conformità, si è recato nel bo-
sco in parola, ove: Con l'assistenza dei Militi fo-
restali di residenza a Settefrati, e del Rappresen-
tante Comunale, ha proceduto all'assegno del bosco
in parola, non effettuando alcun distacco per l'uso
civico di legnativo dovendosi all'uopo provvedere in
altro modo. Il bosco, assegnato per usi commerciali
il di cui ricavato deve andare a profitto del bi-
lancio del Comune, confina: Da oriente: con pascoli=

vi comunali di Valle del Macello; Da mezzogiorno: con pascolivi comunali di Valle Fornecchia; da occidente: con la VI sezione "Valle Fornecchia" del bosco Castelluccio, utilizzata nel 1931; da settentrione: con la stessa sezione e boschi controversi col Comune di Pescasseroli, delimitati con frecce rosse su roccia amovibile e da N.5 piante contrassegnate sul fusto con doppio anello in tinta rossa ad olio. Indi, poichè le condizioni della sezione richiedono che le piante da riservare come dote siano specificamente indicate, dovendosi trasformare il bosco da ceduo in alto fusto, si è proceduto in tutta la sezione alla designazione, con anello in tinta rossa ad olio di lino, praticato sul fusto a m.1,30 da terra, di N.21636 piante, in massima provenienti da seme che dovranno riservarsi dal taglio. L'aggiudicatario dovrà rilasciare N.21636 piante in tutta la sezione, uniformemente distribuite, alla distanza media di metri 3 - 3,50 tutte provenienti dal ceduo, delle dimensioni minime di centimetri 5 a 30 di diametro misurato a metri 1,30 da terra, e della altezza di metri 3 a metri 9, scelte tra le migliori più vegete e robuste in massima provenienti da seme, e contrassegnate come si è detto. Il prezzo di vendita del materiale legnoso ricavabile dal taglio del bo-

sco di cui si tratta, da servire di base per i pubblici incanti, è di lire 26328,00 (diconsi lire ventiseimilatrecentoventotto). La utilizzazione dovrà effettuarsi in conformità del capitolato d'oneri a parte. ← Frosinone li 27 Febbraio 1933 XI - Il Capo Manipolo fto Ceciarelli Dott. Carlo.- Visto: Il Comandante la Centuria fto Bracale Ing. Corrado.-----
Comune di Sandonato Val di Comino - Provincia di Frosinone.- Deliberazione del Podestà - Verbale N.90
Oggetto: Capitolato Generale di Oneri per la vendita del materiale legnoso proveniente dal taglio della 7° sezione "Valle del Macello" del bosco Castelluccio. - L'anno millenovecentotrentatre XI addì ventitre del mese di Marzo, nella sede municipale di Sandonato V.C. - Il Podestà, Cav. Dott. Guido Massa, con il concorso del Segretario Comunale Sig. Gaio Mario De Vecchis; Letto il verbale di assegno del bosco denominato Castelluccio VII Sezione Valle del Macello, di proprietà demaniale di questo Comune, compilato in data 27 Febbraio volgente anno dalla Centuria M.N.F. di Frosinone; Riconosciuta la necessità di procedersi alla vendita della massa legnosa esistente nel bosco suddetto essendosi provveduto a stanziare nel bilancio 1933 la somma di L.30.000 quale ricavato da taglio di boschi; DETERMINA: Appro-

vare, come approva, il seguente capitolato generale di oneri per la vendita del materiale legnoso proveniente dal bosco d'alto taglio della 7° sezione "Valle del Macello" del bosco Castelluccio: Art.1) L'Amministrazione del Comune suddetto mette in vendita all'asta pubblica in base al prezzo di L.26328,00 (ventiseimilatrecentoventotto) il materiale legnoso ritraibile dal taglio della 7° sezione del bosco Castelluccio del Comune suddetto, assegnata a taglio di utilizzazione per uso commercio con verbale in data 27 Febbraio 1933 XI. - Art.2) La vendita si fa in un lotto. - Art.3) La sezione del bosco messa in vendita confina: ad est con pascolivi comunali di Valle del Macello, a sud con pascolivi comunali di Valle Fornecchia, ad ovest con la 6° sezione Valle Fornecchia del bosco Castelluccio utilizzata nel 1931, a nord con la stessa sezione e con boschi controversi col Comune di Pescasseroli delimitati con frecce su roccia movibile da N.5 piante contrassegnate sul fusto con doppia anellatura in tinta rossa ad olio. - Art.4) Le piante da utilizzarsi sono tutte quelle esistenti nelle zone circoscritte dai confini di cui all'articolo precedente, salvo quelle da rilasciarsi per riserva le quali sono indicate dall'art.41 del capitolato d'oneri particolare. - Art.5) La vendita

è fatta a tutto rischio e pericolo utilità o danno dell'aggiudicatario. Egli eseguirà il taglio, l'acciamento e trasporto del legname e dei prodotti ricavati, nonché tutti i lavori perciò occorrenti e nel presente capitolato d'oneri ordinati a conto e spese proprie, senza che possa mai pretendere indennità o compenso di sorta per tale oggetto, nè per infortuni avvenuti dopo l'atto di aggiudicazione, nè per qualsiasi causa prevista od impreveduta o qual si voglia caso fortuito od anche per forza maggiore. Art.6) La vendita è fatta a corpo e non a misura, e l'aggiudicatario non potrà mai pretendere alcuna diminuzione di prezzo per vani radure, fossi, passaggi, vie ecc. che esistessero nella sezione. L'Amministrazione comunale garantisce solamente all'atto della consegna la specie delle piante, ma non il numero, nè le dimensioni, la cubicità, e alcun'altra qualità loro e dei loro prodotti. - Art.7) Il Comune garantisce all'aggiudicatario le strade ed i passaggi esistenti in quanto sono di uso pubblico, e siti nella proprietà comunale. Non assume perciò alcuna responsabilità per altri eventuali passaggi, o per piazze di deposito da formarsi in fondi di altri proprietari. - Art.8) L'asta avrà luogo a candela vergine, come sarà indicato nel relativo avviso d'asta, nell'Uffizi

6

ficio Comunale e seguirà con le norme prescritte dal vigente regolamento sulla contabilità generale dello Stato. Prima di aprire l'asta, chi la presiede farà dar lettura dell'avviso di asta, del verbale di assegnamento e del capitolato di oneri, e darà tutti gli schiarimenti necessari affinché non possano esservi errori sul lotto, sul suo sito e sulle indicazioni delle piante, nonché sulle condizioni dell'aggiudicazione.

Art.9) Gli accorrenti all'asta possono presentarsi muniti di regolare ed autentico atto di procura speciale rilasciata da altra persona. In questo caso le offerte, l'aggiudicazione ed il contratto si intendono fatti a nome e per conto della persona del mandatario. La procura sarà unita in originale al verbale d'incanto. Possono essere fatte offerte per conto di una terza persona con riserva di nominarla, purchè l'offerente abbia i requisiti necessari per essere ammesso agli incanti, ed il deposito a garanzia della offerta sia a lui intestato e purchè colui col quale si stipula il contratto sia provvisto del certificato di idoneità di cui alla seguente lettera C. del presente articolo. Ove l'aggiudicazione abbia luogo a chi fece l'offerta per persona da nominare se ne farà speciale menzione nel verbale di incanto e l'offerente potrà indicare la persona o all'atto

7

dell'aggiudicazione, ovvero entro il termine di giorni tre da esso. Se la persona nominata è presente al momento dell'aggiudicazione la dichiarazione è da essa accettata apponendo la sua firma al verbale d'incanto. Se la persona nominata non è presente o la dichiarazione per parte dell'offerente non è fatta al momento dell'aggiudicazione, il nominato dovrà presentarsi entro i tre giorni per accettare e firmare tale dichiarazione. Quando l'offerente non faccia nel termine utile la dichiarazione o la persona nominata non accetti o non abbia i requisiti voluti per concorrere all'asta, l'offerente è considerato per gli effetti legali come vero ed unico aggiudicatario in nome proprio. Saranno esclusi dall'atto tutti coloro:

- a) che si trovano in lite con il Comune o che abbiano con lo stesso contestazioni o vertenze giudiziarie per altri contratti in genere.-
- b) che non abbiano corrisposto al Comune le somme dovute in base alle liquidazioni di precedenti verbali di collaudo di taglio di altre sezioni;
- c) che non comprovino, con certificato della Milizia Forestale in data non anteriore a tre mesi, di avere i requisiti necessari per concorrere all'asta.

- Art.10) Il processo verbale di aggiudicazione definitiva terrà luogo di regolare contratto ed avrà la forza e gli effetti di un atto

pubblico. Esso sarà scritto su carta bollata e sottoscritto subito dalle parti, da due testimoni e dall'Ufficiale pubblico che lo autentica. Non volendo l'aggiudicatario sottoscrivere, se ne farà menzione nel processo verbale. - Art. II) L'aggiudicatario resta vincolato verso la pubblica Amministrazione dal momento dell'aggiudicazione. Però, nel caso che questa non sia approvata dalle Autorità competenti, essa dalla comunicazione di tale provvedimento, ogni obbligazione da parte di esso e non avrà diritto che alla restituzione dell'eseguito deposito, esclusa qualsiasi indennità o compenso. - Art. I2) Il Comune non sarà vincolato verso l'aggiudicatario se non dal giorno in cui gli sarà comunicata la definitiva approvazione del verbale di aggiudicazione da parte dell'autorità competente. - Art. I3) Il deposito provvisorio di L.2000 per concorrere all'asta, non sarà restituito se non dopo pagate le spese indicate nel successivo art. I9. - Art. I4) Al momento dell'aggiudicazione, o al più tardi entro tre giorni dalla medesima, l'aggiudicatario dovrà presentare un fidejussore ed un approbatore solidale, e dovrà pure provare di aver versato presso la Cassa Depositi e Prestiti la somma corrispondente al decimo del prezzo di aggiudicazione degli obblighi contratti. - Art. I5)

Se l'aggiudicatario non presentasse nel termine prefisso la prescritta cauzione, il Comune potrà procedere ad un nuovo incanto in danno di lui e farà proprio in ogni caso il deposito provvisorio eseguito per l'asta. - Art. I6) La cauzione non sarà svincolata sino a che l'atto finale di collaudo da parte della Milizia Nazionale Forestale, non abbia riportato la superiore approvazione. - Art. I7) L'aggiudicatario dovrà pagare il prezzo di aggiudicazione in valuta legale al Tesoriere Comunale in tre rate uguali durante il termine assegnato per l'utilizzazione del bosco di cui la prima all'atto della consegna del bosco. In caso di ritardo, decorreranno a favore del Comune gli interessi legali sulle somme non pagate, senza pregiudizio del diritto di procedere agli atti esecutivi sulla cauzione ed alla rivendita in danno come è detto all'articolo I5. - Art. I8) Le somme che l'aggiudicatario dovesse per indennità e penalità, dovranno essere pagate al più tardi otto giorni dopo la notificazione del verbale di accertamento nei danni o di collaudo del taglio. - Art. I9) Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese di asta e di contratto, nessuna esclusa, e comprese anche quella per la martellata o stima, la consegna, il collaudo ecc. Art. 20) Dopo notificata all'aggiudicatario l'appro-

vazione superiore dell'aggiudicazione, l'Amministrazione Comunale inviterà l'aggiudicatario stesso a ricevere la consegna della sezione. Questa sarà eseguita da un delegato del Comandante della Coorte Milizia Nazionale Forestale che, col concorso di un rappresentante comunale e previo accertamento della regolarità degli atti, del versamento cauzionale e dei pagamenti, indicherà la sezione da utilizzarsi precisandone i limiti ed i termini e segnali che ne fissano la circoscrizione ecc. ed indicherà le piante da rilasciarsi per riserva e per limite della medesima, le precauzioni da usarsi nel taglio, le vie di trasporto del legname, il termine assegnato per la utilizzazione a norma del successivo art.28, redigendo di tutto ciò verbale che sarà sottoscritto dall'aggiudicatario, dal rappresentante comunale, se intervenuto, e da due testimoni. Se l'aggiudicatario si rifiuta a sottoscriverlo, ne saranno specificate le ragioni nel verbale. Il verbale di consegna vale quale licenza di taglio. - Art.21) L'aggiudicatario dovrà indicare all'Amministrazione comunale il giorno in cui incomincerà i suoi lavori nel bosco, e dovrà presentare la nota degli operai che intende impiegare onde, di accordo con la Milizia Nazionale Forestale possa fare quelle esclusioni che crederà necessa-

rie nel suo interesse. L'amministrazione Comunale si riserva la facoltà di escludere anche nel corso della lavorazione gli operai che comunque commettano danni ed infrazioni alle condizioni stabilite nel quaderno d'onere. Art.22) L'aggiudicatario è obbligato di provvedere a proprie spese alle assicurazioni varie degli operai prima di mettere mano alla utilizzazione del bosco e di esibire ai Miligi Forestali ed al Comune l'elenco degli operai e la polizza di Assicurazione. Art.23) Se non vi sono clausole contrarie, le piante saranno tagliate tutte di seguito e senza interruzione. Esse si recideranno il più vicino a terra con strumenti ben taglienti, con taglio leggermente inclinate in modo che l'acqua non vi possa soggiornare, ed in modo che non vengano arrecati danni al ceppo. Le piante danneggiate dovranno essere recise nello stesso modo. Art.24) L'aggiudicatario ha l'obbligo di conservare intatti ed in modo che siano sempre visibili gli anelli e le croci di tinta color rosso ad olio segnati sul fusto delle piante di riserva e di limite. Art. 25) Nell'abbattere gli alberi si useranno tutti i mezzi suggeriti dai Militi Forestali per non rompere, scortecciare o ledere in qualsiasi maniera le piante circostanti che debbono riservarsi nel taglio. Art. 26) L'amministrazione Comunale

anche su proposta dei Comandi Forestali, si riserva la facoltà di sospendere con la sola notifica dello Usciere Comunale, il taglio e addirittura la utilizzazione, qualora, malgrado l'accertamento della contravvenzione, l'aggiudicatario persista nella utilizzazione del bosco, a commettere danni ed a violare le norme contrattuali. Il taglio e l'utilizzazione così sospeso non può essere ripreso che nella stagione silvana seguente. Art. 27) L'aggiudicatario contemporaneamente al taglio delle piante legnose inutilizzabili, dovrà tagliare i frutici spinosi, i monconi, le ceppaie danneggiate e cespugliate ed altre piante legnose inutili rinettando la tagliata. Art. 28) Il taglio ed il trasporto dei prodotti fuori del bosco dovranno eseguirsi entro un anno dalla data della consegna; il termine dell'utilizzazione sarà chiaramente specificato nel verbale di consegna di cui all'Art. 20. Il legname non tagliato ed i prodotti non sgombrati nel detto termine resteranno di proprietà del Comune. Qualora però gli atti di vendita saranno resi esecutivi nel corso o dopo trascorsa la stagione predetta, il periodo di tempo come sopra fissato per il taglio e sgombrare dei prodotti, si intenderà prorogato e decorrerà dalla stagione silvana immediatamente seguente la data di esecutorietà del contrat-

to. In questo caso l'acquirente è tenuto a corrispondere al Comune l'aumento di massa legnosa verificatosi in conseguenza della preroga effettivamente goduta, da valutarsi inappellabilmente dal Comando della Milizia Nazionale Forestale. Art. 29) La preroga del termine stabilito all'Articolo precedente per il taglio e sgombrare dei prodotti, qualora sia necessaria per circostanze od accidenti locali o per forza maggiore si dovrà domandare un mese prima dallo spirare di esso all'Autorità Forestale per il tramite della Autorità Comunale che dovrà dare il suo parere al riguardo. In questo caso l'acquirente sarà tenuto a corrispondere al Comune l'aumento di massa legnosa verificatosi in conseguenza della preroga concessa ed effettivamente goduta da valutarsi inappellabilmente dal Comando della Milizia Nazionale Forestale. Art. 30) Il trasporto del legname si farà per le vie esistenti e che all'occorrenza saranno indicate dagli Agenti Forestali. Art. 31) L'aggiudicatario è obbligato: 1) a tenere sgombri i passaggi e le vie nella tagliata in guisa che vi si possa sempre transitare liberamente; 2) a spianare la terra che fosse stata mossa per le operazioni permesse nel bosco; 3) a riparare le vie, i ponti, i ponticelli, i termini, le barriere, le siepi, i fossi ecc. danneggiati o distrutti, e qualunque altro

guasto arrecato al bosco nel taglio o nel trasporto del legname. Art. 32) E' proibito all'aggiudicatario costruire nel bosco tettoie, capanne ed altri manufatti qualsivoglia senza previa ed espressa licenza dell'Amministrazione. Ottenuta la detta licenza, non potrà costruirli se non col legname proprio, e dovrà distruggerli o sgombrarli allo spirare del termine stabilito dall'Art. 28; trascorso questo termine resteranno di piena proprietà del Comune. Art. 33) E' proibito all'aggiudicatario di lasciare pascolare nella tagliata, animali da tiro od altri sotto la comminatoria delle pene inflitte per il pascolo abusivo. Art. 34) La carbonizzazione nel bosco è permessa. E' proibita però l'accensione di fuoco per altri scopi, e nel caso venga concessa, dovrà per parte dell'aggiudicatario e dei suoi operai, curarsene lo spegnimento prima di abbandonare il bosco e tutto ciò sotto la comminatoria delle penalità stabilite dalla legge con l'obbligo della rifusione dei danni, a stima dell'Ufficiale Forestale. Art. 35) L'aggiudicatario sarà responsabile di tutti i danni e reati che nella sezione di bosco ad esso consegnata fossero da chiunque commessi sino alla data del collaudo definitivo, salvo che ne indichi gli autori o li denunci subito ai Militi Forestali, o giustifichi che malgrado ogni diligenza non

gli fu possibile di scoprirli. Art. 36) qualora l'esecuzione del taglio delle piante o del trasporto del legname dal bosco o in qualsiasi altra maniera venissero da parte dell'aggiudicatario o dei suoi operai commessi danni di qualche rilievo, l'Amministrazione Comunale, indipendentemente dall'applicazione delle disposizioni contenute nell'Art. 27, potrà obbligare l'aggiudicatario stesso a versare immediatamente il prezzo della prossima rata prima di incominciare o di proseguire il trasporto del legname e dei prodotti di esso fuori del bosco e di far sospendere, in caso di rifiuto, l'ulteriore prosecuzione di ogni operazione fino al pagamento dei danni stessi, da liquidarsi in base a perizia di un Ufficiale Forestale, e tutto ciò senza pregiudizio delle pene previste dalle leggi vigenti. Art. 37) Scaduto il tempo come sopra fissato per il taglio delle piante e per il trasporto del legname e dei suoi prodotti, su richiesta di una delle parti sarà proceduto a cura del Comando di Centuria di Frosinone della Milizia Nazionale Forestale, al collaudo della tagliata, in contraddittorio dell'aggiudicatario, o di un suo rappresentante legale ed anche in contumacia di essi, facendo però constatare in tal caso che furono avvertiti dal Comune. Dopo il collaudo l'Amministrazione Comunale procederà in base

nelle risultanze del relativo verbale alla liquidazione dei debiti e crediti dell'aggiudicatario, il quale eseguiti i conseguenti pagamenti a norma degli articoli 17 e 18 potrà presentare la domanda per lo svincolo della cauzione ai sensi dell'Art. 16, Art. 38) L'aggiudicatario è obbligato ad osservare esattamente tutte le prescrizioni del presente capitolato, d'oneri nonchè quelle della legge e dei regolamenti forestali in vigore, alle cui sanzioni sarà sottoposto in caso d'inesseranza. Art. 39) Ogni contravvenzione alle clausole e condizioni dei capitolati d'oneri tanto generali, quanto particolari per cui non sia stabilita in modo speciale una penalità, o per la quale non provveda altrimenti la legge, obbligherà solidamente l'aggiudicatario, quanto il suo fideiussore alla piena rifazione di tutti i danni, a stima inappellabile del Comando della Milizia Nazionale Forestale. Art. 40) Le perizie di cui agli articoli 28-29-34 e 36 ed il collaudo di cui all'art. 37 espletati dall'Ufficiale Forestale, equivalgono ad un lodo arbitrale vero e proprio non soggetto ad impugnativa, circa il relativo merito davanti all'Autorità Giudiziarie. CAPITOLATO PARTICOLARE DI ONERI. Art. 41) L'aggiudicatario ha l'obbligo di riservare dal taglio in tutta la sezione quali matricine o guide N. 21636

piante del diametro medio di M:0,20 misurato a M.I, 30 da terra, contrassegnate tutte sul fusto con un anello in tinta rossa ad olio di lino. Art. 42) Prelevando dall'importo della prima rata, l'aggiudicatario dovrà versare presso la R. Tesoreria di Frosinone sul C/C speciale della R. Prefettura la somma pari al 10% del prezzo di aggiudicazione, che resterà a disposizione del Comando della Milizia Nazionale Forestale per i miglioramenti d'apportare al bosco. Art. 43) Durante il periodo indicato dalle prescrizioni di massima l'aggiudicatario dovrà tenere sgombra la tagliata da qualsiasi materiale legnoso salvo la eventuale proroga che potrà ottenere dal comitato Forestale. Art. 44) Per le eventuali inosservanze alle clausole e condizioni imposte con il capitolato generale e quello particolare, l'aggiudicatario sottostarrà alle seguenti penali che saranno liquidate all'atto del collaudo a giudizio inappellabile dell'Ufficiale Forestale. a) di L. 20 per ogni pianta di dote di cui all'art. 41 che si rinverrà mancante, oltre il valore della massa legnosa utilizzata in più; b) di L. 2 al lire 3 per ogni ceppaia non recisa a regola d'arte secondo le vigenti disposizioni di massima. La stessa pena sarà applicata anche nel caso di arbitraria esecuzione del taglio durante il periodo di divieto. c)

di L.5 a L.15 per mancato taglio e riceppamento totale o parziale di frutivi spinosi, ceppaie danneggiate, monconi ed altre piante legnose inutili, su ogni ara di superficie; di L.50 per ogni sentiero e per ogni carbonaia senza la preventiva assegnazione; e) di L.5 a L.20 per mancato sgombrò totale o parziale della tagliata di qualsiasi materiale, per ogni ara di superficie ingombra; f) di L.300 se ritarda ed omette di chiedere il collaudo di cui all'art.37 del Capitolato Generale, un mese prima della scadenza del termine fissato per la utilizzazione della sezione. Art.45) Per le infrazioni commesse, per le quali sia stato elevato verbale, a norma delle leggi in vigore, all'atto del collaudo saranno medesimamente applicate le penali previste dall'art.44 detraendo da esse le somme già eventualmente corrisposte per indennizzo al Comune, in seguito a conciliazione o giudizio del verbale stesso. Art.46) Durante l'utilizzazione, se sarà necessario, potranno, a cura della Milizia Forestale di Frosinone, ed a spese dell'aggiudicatario, essere eseguiti dei riscontri nella tagliata,, allo scopo di accertare se le operazioni di taglio, utilizzazione e sgombrò dei prodotti procedano in conformità di contratto. Art.47) Ogni offerta in aumento al prezzo fissato come base di asta non potrà essere inferiore a

L.100.Art.48) Il frascame e tutto il materiale non atto alla carbonizzazione deve essere lasciato a beneficio della popolazione per il diritto d'uso di legnatico. Alla fine di ogni stagione silvana e due mesi prima della scadenza del termine dell'utilizzazione, allo scopo di prevenire i pericoli per gli incendi l'aggiudicatario è tenuto, a proprie spese, a pulire la tagliata di tutto l'eventuale frascame e materiali di cui sopra non usufruite dalla popolazione e ne potrà disporre a suo piacimento. Il presente processo verbale previa lettura è stato approvato e firmato a termine di legge. Fti Il Podestà Guido Massa Il Segretario Comunale C.M.De Vecchis. Sandomato V. C.li 23 Marzo 1933 XI- Il Segretario fto C.M. De Vecchis. Per copia conforme ad uso amministrativo. S.Donato V.C. 27/3/1933 XI Il Segretario Comunale fto C.M.De Vecchis. Visto Il Podestà fto Massa. Certificato di pubblicazione. Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata ed affissa all'albo pretorio il giorno 26/3/1933 XII a norma dell'art.28 della vigente legge Comunale, e che non pervennero a questo Ufficio opposizioni e reclami di sorta. Sandomato V.C. 27/3/1933 XII -Visto: Il Segretario Comunale fto C.M.De Vecchis R.Prefettura di Frosinone N.5702 Div.3/3 Visto: si approva inteso il parere del

Consiglio di Prefettura. Frosinone 15/5/1933 XIX

Il Prefetto, firmato: Randone. Ill. mo Sig. Podestà di Sandonato Val Comino- Il sottoscritto, presa visione del capitolato di vendita della massa legnosa ritraibile dal bosco Valle del Macello VII sezione, offre lire ventunemila per l'acquisto del materiale stesso significando di voler sottostare a tutte le condizioni del capitolato e dichiarando espressamente di assumere a suo carico tutte le spese sostenute dal Comune per l'assegno e la martellata del bosco, oltre a quelle di contratto. Deposita alla cassa comunale a garanzia della offerta lire mille. Sandonato V.C. 6/10/1933 XI fto Iannarilli Orlando. COMUNE DI SANDONATO VAL DI COMINO-Provincia di Frosinone. Deliberazione del Podestà. L'anno millenovecentotrentatre XIX addì sette del mese di Ottobre, nella Sede Municipale di Sandonato V.C. Verbale N.196 -OGGETTO- Vendita VII Sezione del Bosco Castelluccio. Il Podestà Cav. Dott. Guido Massa, con il concorso del Segretario Comunale Sig. Caio Mario De Vecchis; Premesse che bandite regolari aste per la vendita del legname esistente nella VII sezione del bosco Castelluccio di proprietà del Comune, queste andarono deserte, come risulta dai relativi verbali redatti in data 29 Maggio e 22 Giugno 1933, alligate agli atti; Che suc-

cessivamente furono presentate tre offerte di acquisto della massa legnosa stessa a trattativa privata; da Socci Michelangelo che offre L.19500.-Da Pellegrini Cesidio e Marini Gerardo che hanno offerto L.20000 da Iannarilli Orlando che ha offerto L.21000, assumendo tutti il carico di rimborsare il Comune delle spese sostenute per la martellata e l'assegno del bosco; Che non essendosi potuto addivenire alla vendita del prezzo stabilito dalla Milizia Forestale in L. 26328, sia conveniente per il Comune accettare le offerte presentate, bandendo per i tre concorrenti una asta privata sulla base di L.21000; DETERMINA Bandire, in un giorno da stabilirsi, un'asta privata col metodo della candela vergine, fra le ditte Socci Michelangelo, Ditta Pellegrini Cesidio e Marini Gerardo, Ditta Iannarilli Orlando per la vendita del materiale legnoso proveniente dal taglio della VII sezione del bosco Castelluccio, alle condizioni seguenti:

- 1) La vendita si intende fatta alle condizioni stabilite col Capitolato Generale e particolare di onere del 23 Marzo 1933 N.89 approvato dalla R.Prefettura di Frosinone il 15 Maggio u.s. N.5702 Div.3/3; 2)

L'asta sarà aperta sul prezzo base di L.21000 ed ogni offerta di aumento non potrà essere inferiore a L.100. Si addivverrà all'aggiudicazione definitiva an-

che se si avrà un solo concorrente. 3) I concorrenti dovranno dimostrare di avere integrata di altre L.3 mila il deposito già eseguito da ciascuno in L.1000 (mille) a garanzia della offerta e di aver versato lire duemila per spese contrattuali. 4) Il prezzo di aggiudicazione dovrà essere versato nella Cassa Comunale in tre rate uguali durante il termine assegnato per l'utilizzazione, di cui la prima all'atto della consegna. 5) L'aggiudicatario dovrà altresì rimborsare il Comune delle spese, niuna esclusa, ritenute per l'assegno e la martellata del bosco. Il Presente processo verbale, previa lettura è stato approvato e firmato a termine di legge. Fti Il Podestà G. Massa. Il Segretario Comunale C.M. De Vecchis. Certificato di pubblicazione - Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata ed affissa all'albo pretorio il giorno 8/10/1933 XI a norma dell'art. 28 della vigente legge comunale, e che non pervennero a questo Ufficio opposizioni o reclami di sorta. Sandonato V.C. 9/10/1933 XI - Il Segretario Comunale fto C.M. De Vecchis. Per copia conforme ad uso amministrativo. Sandonato V.C. 9/10/1933 XI Il Segretario Comunale fto C.M. De Vecchis. Visto: Il Podestà fto Massa. R. Prefettura di Frosinone - N. 18212 Div. 3/3 - Visto si approva. Frosinone 8/11/1933 XII fto Il Prefetto Randone.

PROVINCIA DI FROSINONE=COMUNE DI SANDONATO VALCOMINO.
Verbale di aggiudicazione definitiva della massa legnosa ritraibile dal taglio della VII sezione del bosco Castelluccio di proprietà del Comune di Sandonato Valcomino. L'anno millenovecentotrentatre XII addi trenta di Novembre, alle ore undici e minuti trenta, nel Gabinetto del Segretario del Comune di Sandonato V.C., aperto al pubblico, in conseguenza della deliberazione 7/10/1933 N. 196, approvata dalla R. Prefettura di Frosinone il giorno 8/11/1933 XII N. 18212 Div. 3/3, ebbe l'invito, fatto notificato agli interessati nelle forme e con le garanzie di legge, portante la data dell'11 novembre volgente N. 4273 di protocollo; presenti i Sigg. Iannarilli Orlando e Pellegrini Cesidio che licita anche per conto di Marini Gerardo; Il Sig. Cav. Dott. Guido Massa, Podestà del Comune predetto, assistito dal Segretario Comunale Sig. De Vecchis Caio Mario e con l'intervento dei sottoscritti testimoni si è aperta l'asta per la vendita della massa legnosa ricavabile dal taglio della VII sezione del bosco Castelluccio, di proprietà del Comune di Sandonato V.C.; Constatato che si sono adempite a tutte le formalità prescritte dal regolamento sulla contabilità ed amministrazione del Patrimonio dello Stato, in materia di aste, approvato con R.D. 23/5/1924

N.827, nonchè a quelle speciali stabilite nel deliberato podestarile del 7 Ottobre u.s. N.196; Premesso che l'asta sarà aperta sul prezzo base di L.21000; Che ogni offerta di aumento non potrà essere inferiore alle L.100 ciascuna; Che si addiverrà all'aggiudicazione definitiva, anche se vi sarà un solo concorrente; Accesa la prima candela, Pellegrini Cesidio offre L.21100, Iannarilli Orlando offre L.21200; accesa la seconda candela, Pellegrini offre L.21300, Iannarilli 21400, Pellegrini offre L.21500. Accesa la terza candela, Iannarilli offre L.21600, Pellegrini 21700. Accesa la quarta candela, Iannarilli offre 22000 lire, Pellegrini offre L.22100, Iannarilli offre L.22200. Accesa la quinta candela, Pellegrini offre L.22300, Iannarilli offre L.22400, Pellegrini offre L.22500. Accesa la sesta candela, Iannarilli offre L.22600, Pellegrini offre L.22700, Iannarilli offre 22800, Pellegrini offre 22900. Accesa la settima candela, Iannarilli offre L.23000, Pellegrini 23100. Accesa la ottava candela Pellegrini offre 23600, Iannarilli offre L.23700, Pellegrini offre L.23800, Iannarilli offre 23900, Pellegrini offre L.24000. Accesa la nona candela, Iannarilli offre L.24100, Pellegrini 24200, Iannarilli lire 24300, Pellegrini 24500, Iannarilli 24600. Accesa la decima candela Pellegrini offre 24700, Iannarilli

24800, Pellegrini 24900, Iannarilli 25000. Accesa l'undecima candela Pellegrini offre 25100 Iannarilli 25200 Pellegrini 25300, Iannarilli 26000, Pellegrini 26100. Accesa la dodicesima candela Iannarilli offre 26500, Pellegrini 26600, Iannarilli 27000, Pellegrini 27100. Accesa la tredicesima candela Iannarilli offre Lire 27500, Pellegrini 27600, Iannarilli 28000, Pellegrini 28100. Accesa la quattordicesima candela Iannarilli offre 28500, Pellegrini 28600, Iannarilli 29000 lire. Accesa la quindicesima candela, Pellegrini offre 29100, Iannarilli offre 29400, Pellegrini 29500, Iannarilli 30000. Accesa la sedicesima candela Pellegrini offre 30100, Iannarilli 30500. Accesa la diciassettesima candela ed essendosi spenta vergine il Presidente dichiara aggiudicatario definitivo del taglio della 7° sezione del bosco comunale Castelluccio, il sig. Iannarilli Orlando di Angelo alle condizioni di cui nel Capitolato Generale di oneri del 23/3/1933 N.90 approvato dalla R3 Prefettura di Frosinone, inteso il parere del Consiglio di Prefettura in data 15 Maggio detto N.5702 div.3/3 e del deliberato podestarile 7/10/1933 N.196 approvato dalla stessa Prefettura in data 8 Novembre volgente al N.18212 Div.3/3 con riserva di addivenirsi fra le due parti contraenti alla stipula del relativo contratto di cessione appena espletati

i prescritti atti amministrativi. Del che si è redatto
 il presente verbale che previa lettura e conferma viene
 sottoscritto. fti Iannarilli Orlando - Massa - Pisel-
 l - Vittorio teste - Rufo Loreto teste - Caio Mario De
 Vecchis Segretario Comunale. PROVINCIA DI FROSINONE =
 COMUNE DI SANDONATO VALCOMINO- Contratto di vendita
 della massa legnosa ritraibile dal taglio della 7^a se-
 zione "Valle del Macello" del bosco Castelluccio. Vit-
 torio Emanuele III, per grazia di Dio e per volontà
 della Nazione Re d'Italia.- L'anno millenovecentotren-
 taquattro addì dieci del mese di Febbraio, alle ore
 undici nel Gabinetto del Segretario del Comune di San-
 donato Val Comino. Avanti di me De Vecchis Caio Mario
 fu Giuseppe Segretario del Comune predetto ed alla
 presenza dei sottoscritti testimoni si sono personal-
 mente costituiti da una parte: il Sig. Cav. dott. Guido
 Massa fu Pasquale nella sua qualità di Podestà e di
 legittimo rappresentante del Comune di Sandonato V.C.
 e dall'altra: il Sig. Iannarilli Orlando di Angelo, do-
 miciliato in Veroli, quale aggiudicatario della vendi-
 ta del legname esistente nella VII sezione del bosco
 Castelluccio di proprietà comunale. Interviene all'atto
 il Sig. Iannarilli Angelo fu Antonio, indicato dall'ag-
 giudicatario quale fideiussore ed approbatore solida-
 le riconosciuto idoneo per tutti gli effetti di legge

Copia contratto

*2^a rata scade
il 10 agosto*

dal Podestà del Comune. Le costituite parti nella
 loro piena capacità giuridica come essi dichiarano
 ed i testimoni confermano, e della cui identità per-
 sonale io sottoscritto Segretario sono personalmente
 certo, premetto: a seguito dell'avvenuto assegno e
 martellata da parte dell'Autorità Forestale della
 Provincia e della compilazione del Capitolato Gene-
 rale di oneri deliberato da questa Amministrazione
 Comunale in data 3/3/1933 ed approvato da S.E. il Pre-
 fetto in data 15/5/1933 al N.5702 Div.3/3, furono
 bandite nei modi di legge, le aste per la vendita
 della massa legnosa ritraibile dal taglio della VII
 sezione Valle del Macello del bosco Castelluccio di
 proprietà del Comune di Sandonato V.C. Tali aste an-
 darono deserte, come risulta dai relativi verbali
 del 29 Maggio e 22 Giugno 1933, alligati agli atti.
 Successivamente furono presentate tre offerte di ac-
 quisto del legname esistente nel bosco, a trattativa
 privata, da Socci Michelangelo, che offriva L.18000;
 Da Pellegrini Cesidio e Marini Gerardo che offrivano
 L.20000; da Iannarilli Orlando che offriva L.21000.
 Tutti assumevano il carico di rimborsare il Comune
 delle spese sostenute per la martellata e l'assegno
 del bosco, accertate in L.2116,40. Il Podestà, con
 deliberazione 7 Ottobre u.s. N.196, approvato dalla

R. Prefettura di Frosinone in data 8/II/1933 N.18212 Div.3/3 stabili di indire una gara privata da tenersi, seguendo il metodo dell'estinzione della candela vergine, fra le tre ditte richiedenti, sulla base della migliore offerta di L.21000 ed alle condizioni stabilite nel succitato deliberato podestarile e nel capitolato generale e particolare di oneri del 23 Marzo 1933, approvato nei modi di legge. Il giorno 30 Novembre u.s. furono tenute le aste, a seguito delle quali la massa legnosa ritraibile dal taglio del bosco posto in vendita fu definitivamente aggiudicata al Sig. Iannarilli Orlando di Angelo, per il prezzo di L.30500. Dovendosi ora addivenire alla stipula del relativo contratto, questa ha luogo alle condizioni seguenti: Art.1) La premessa narrativa fa parte integrativa e sostanziale dello stipulato. Art.2) Il Sig. Cav. Dott. Guido Massa nella sua qualità di Podestà del Comune di Fondano Val Comino per il quale si è costituito e nel cui interesse agisce, in virtù dell'avvenuta aggiudicazione definitiva, a seguito di regolare asta, come da verbale 30 Novembre 1933, vende con ogni più ampia garanzia di diritto e di fatto al Sig. Iannarilli Orlando che accetta per il prezzo di lire trentanilacinquecento, la massa legnosa ritraibile dal taglio della VII se-

zione Valle del Macello del bosco Castelluccio di proprietà comunale, alle condizioni risultanti nel verbale di assegno e stima, redatto dal Comando di Centuria della Milizia Nazionale Forestale di Frosinone in data 27 Febbraio 1933, nel capitolato generale e particolare di oneri del 23 Marzo 1933, approvato dalla R. Prefettura il giorno 8/II/1933 N.18212, che si intendono tutti per intero riportati nel presente contratto. Art.3) La suddetta somma di L.30500 dovrà essere versata dal Sig. Iannarilli in valuta legale alla Tesoreria Comunale in tre rate uguali di cui la prima all'atto della stipula del contratto, la seconda sei mesi dopo dalla stipula, la terza dodici mesi dopo la stipula. Art.4) Appena intervenuta l'approvazione del presente contratto, od al più tardi entro tre giorni dall'avvenuta notifica di essa il costituito Sig. Iannarilli dovrà provare di aver versato nelle Casse Postali di risparmio con vincolo a favore del Comune, la somma corrispondente al decimo dell'aggiudicazione che si stabilisce in L.3050 quale cauzione a garanzia della piena esecuzione degli obblighi contrattati. Art.5) Il Sig. Iannarilli oltre alle spese di contratto, si obbliga di rimborsare il Comune di tutte le spese sostenute per la martellata e stima del bosco in vendita che si liquidano defi-

L. 30.500

tivamente in L.2116,40, da versarsi entro tre giorni da oggi alla cassa comunale. Art.6) Il costituito Sig. Iannarilli dichiara di aver depositato presso la Tesoreria Comunale, come da ricevute che esibisce portanti le date dell'11/10/1933 N.173, del 1/12/933 N.201, del 1/12/1933 N.202, la somma complessiva di L.6000, di cui L.4000 a garanzia dell'offerta e lire 2000 per spese contrattuali, ed autorizza il Pedestà a costituire con tali somme il deposito cauzionale presso le Casse Postali di Risparmio, con vincolo a favore del Comune, e ad incamerare le L.2116,40 dovute per spese di martellata e di stima del bosco. Art. 7) Si conviene infine fra le costituite parti che mentre il presente contratto è immediatamente obbligatorio nei confronti dello Iannarilli, lo sarà invece per comune appena intervenuta l'approvazione Tutaria del Prefetto della Provincia. Si conviene a maggior chiarimento e modifica del disposte dell'art.3 del presente contratto che qualora la utilizzazione del bosco per taglio dei predetti legnosi abbia a completarsi prima del termine assegnato per pagamento dell'ultima rata, l'appaltatore Iannarilli eseguirà tale verbamento, non oltre il termine delle operazioni di taglio e carbonizzazione, restando per tal modo anticipato il termine dell'ultima rata. Del che ri-

chieste io sottoscritto Segretario ho rogato il presente contratto, scritto di mio pugno, che previa lettura e conferma viene sottoscritto ad eccezione del fideiussore che è analfabeta. fti Guido Massa Pedestà, Iannarilli Orlando - Antonio Tata teste - Coletti Donato teste - Gaio Mario De Vecchis Segretario Comunale. N.3960 Div.3 Visto si rende esecutorio. Frosinone 26 Febbraio 1934 XII - Il Prefetto fto Rendone.

*Per copia conforme ad uso del
Ufficio del Registro di Atina.
P. Donato N. G. 16. 3. 1934 XII
Il Segretario comm.
G. M. De Vecchis*

*Visto: P. Pedestà
Luana*



*Registrato in Atina il 16. 3. 1938
al n. 884 -*